



COMUNICATO STAMPA n. 45/26

Lussemburgo, 24 marzo 2026

Sentenza nella causa C-521/21 | Rzecznik Praw Obywatelskich (ricusazione di un giudice ordinario)

Stato di diritto: un'irregolarità commessa in occasione della nomina di un giudice non è sufficiente, di per sé, per concludere che tale giudice non è indipendente, essendo necessaria una valutazione globale di tutte le circostanze che accompagnano la nomina di tale giudice

La partecipazione del Consiglio nazionale della magistratura polacco, istituito in occasione di una riforma del sistema giudiziario polacco, alla procedura di nomina di un giudice e l'assenza di un ricorso giurisdizionale effettivo per i candidati non selezionati non sono sufficienti, di per sé, a ricusare tale giudice

In Polonia, una parte in un processo civile ha chiesto la ricusazione della giudice incaricata della causa, in quanto la sua nomina era stata raccomandata dal Consiglio nazionale della magistratura (in prosieguo: la «KRS»), la cui nuova composizione non offriva garanzie sufficienti di indipendenza nei confronti dei poteri esecutivo e legislativo. La Corte di giustizia ricorda che gli organi giurisdizionali nazionali devono poter controllare, nell'ambito del procedimento di ricusazione, la legittimità della procedura di nomina dei giudici e verificare se questi ultimi soddisfino i requisiti derivanti dal diritto dell'Unione. Secondo la Corte, solo irregolarità che, per loro natura e gravità, sono idonee, considerate nel loro insieme, a generare un rischio reale di ingerenza di altri rami del potere nel processo di nomina e a far sorgere, nei cittadini, un dubbio legittimo quanto all'indipendenza e all'imparzialità del giudice in questione possono compromettere il requisito del giudice precostituito per legge. La partecipazione della KRS, nella sua nuova composizione, alla procedura di nomina o l'assenza di un ricorso giurisdizionale effettivo per i candidati non selezionati, considerate singolarmente o congiuntamente, non sono sufficienti a pronunciare la ricusazione della giudice in questione.

Una delle parti in un processo civile dinanzi a un organo giurisdizionale polacco ha chiesto la ricusazione della giudice incaricata della causa, ritenendo che la sua nomina a tale funzione non fosse valida.

Tale affermazione è dovuta al fatto che la sua candidatura era stata proposta dalla KRS, nella sua nuova composizione risultante da una riforma del sistema giudiziario polacco problematica sotto il profilo della garanzia di indipendenza giudiziaria e del valore dello Stato di diritto. La Corte aveva infatti dichiarato che tale organo è stato costituito in violazione dei principi costituzionali fondamentali del diritto polacco e non garantendo l'indipendenza e l'imparzialità richieste, in particolare, dal diritto dell'Unione ¹. Inoltre, il diritto polacco vieta agli organi giurisdizionali nazionali di valutare la legittimità della procedura di nomina dei giudici. Tale divieto si applica alla Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema polacca, sebbene quest'ultima sia l'unico organo giurisdizionale competente in Polonia in materia di ricusazione di un giudice fondata sulla mancanza di indipendenza, nonché di ricorsi proposti da candidati non selezionati nell'ambito di una procedura di nomina a una funzione di giudice. Per giunta, anche tale sezione è composta da magistrati designati su proposta della KRS, nella sua nuova composizione ².

L'organo giurisdizionale che esamina l'istanza di ricusazione si è rivolto alla Corte di giustizia. Esso chiede se un collegio giudicante, composto da una giudice nominata in esito a una procedura che coinvolge la KRS, nella sua nuova composizione, e che priva i candidati non selezionati di un ricorso giurisdizionale effettivo, possa essere considerato un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, ai sensi del diritto dell'Unione ³.

La Corte ricorda che la procedura di nomina dei giudici rientra tra le garanzie idonee a prevenire qualsiasi pregiudizio alla loro indipendenza e imparzialità. Pertanto, **gli organi giurisdizionali nazionali devono poter controllare la legittimità della procedura di nomina e verificare se il giudice in questione soddisfi il requisito del giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge** ⁴.

La Corte precisa poi che solo irregolarità che, per loro natura e gravità, sono idonee, considerate nel loro insieme, a generare un rischio reale di ingerenza di altri rami del potere nel processo di nomina e a far sorgere, nei cittadini, un dubbio legittimo quanto all'indipendenza e all'imparzialità della giudice in questione possono compromettere il requisito del giudice precostituito per legge. Pertanto, il giudice nazionale investito dell'istanza di ricazione deve **valutare tutte le circostanze che accompagnano tale nomina per sapere se esse possano suscitare, per i cittadini, simili dubbi**. Tuttavia, la Corte ritiene che **né la partecipazione della KRS, nella sua nuova composizione, alla procedura di nomina né l'assenza di un ricorso giurisdizionale effettivo per i candidati non selezionati — considerate isolatamente o congiuntamente — siano sufficienti a pronunciare la ricazione della giudice in questione**.

Infine, la Corte constata che, per ripristinare la fiducia del pubblico nel sistema giudiziario e garantire il rispetto del principio della separazione dei poteri, la **Polonia è tenuta a stabilire un quadro normativo che consenta, tenuto conto della natura e della gravità delle irregolarità commesse durante la procedura di nomina dei giudici, di valutare la possibilità per le persone irregolarmente nominate a posti di giudice di continuare ad esercitare le loro funzioni** ⁵.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ V., in tal senso, sentenza della Corte del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), [C-791/19](#) (v. il comunicato stampa [n. 130/21](#)).

² Sentenza del 21 dicembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Proseguimento dell'incarico di un giudice), [C-718/21](#) (v. il comunicato stampa n° [206/23](#)).

³ L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁴ Nella sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici), [C-204/21](#) (v. altresì, [comunicato stampa n. 89/23](#)), la Corte ha dichiarato, tra l'altro, che la Polonia, avendo adottato un divieto per gli organi giurisdizionali nazionali di esaminare il rispetto di tali condizioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell'Unione.

⁵ Più di 3 000 giudici, pari a circa il 30 % del corpo giudiziario in Polonia, sarebbero stati nominati su proposta del KRS nella sua nuova composizione, la cui indipendenza suscita legittimi dubbi.